



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Prot. n.225/T/14.41 del 28 maggio 2014

Al Signor Ministro della Giustizia,
On.le Andrea Orlando
ROMA

**Oggetto: Conferimento incarichi di direzione Uffici presso il D.A.P. a magistrati ordinari fuori ruolo.
- Richiesta di revoca dei provvedimenti del D.A.P. -**

Signor Ministro della Giustizia,

abbiamo appreso che con P.C.D. del 28 aprile 2014 è stato conferito ad un magistrato ordinario, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'incarico provvisorio di Direttore dell'Ufficio del Contenzioso, articolazione di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, fino al completamento delle procedure conseguenti al riordino dell'Amministrazione centrale e modifica del D.M. 27 settembre 2007.

Abbiamo, altresì, appreso che con successivo Decreto del Direttore Generale dei detenuti e del trattamento n.01/2014 del 12 maggio 2014, è stato conferito ad altro magistrato l'incarico di Direttore dell'Ufficio terzo–Ufficio detenuti alta sicurezza nell'ambito della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento.

In vero questa Organizzazione Sindacale, che è la più rappresentativa del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, con nota Prot. n.109/T/2013.30 dell'11 marzo 2013, diretta al Capo del Dipartimento Giovanni Tamburino ed a tutt'oggi inevasa, era già intervenuta in merito alla nomina di un altro magistrato quale Direttore reggente dell'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali, effettuata con P.C.D. del 04 marzo 2013.

L'assenza di qualunque risposta e il persistente illegittimo comportamento dell'Amministrazione costringe il Si.Di.Pe. a intervenire nuovamente sulla questione rivolgendosi questa volta a Lei, Signor Ministro, confidando che voglia intervenire.

Si deve rilevare, infatti, che l'attribuzione dei predetti incarichi a magistrati ordinari si pone in evidente contrasto con la specifica disciplina prevista dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2006 n. 63¹ che, definendo l'ordinamento della Carriera dirigenziale penitenziaria, istituita con la L. 27 luglio 2005 n. 154, riserva a tale personale l'attribuzione degli incarichi di Direttore di Ufficio, così come declinati dal vigente D.M. 27 settembre 2007, con la sola ed espressa eccezione degli incarichi di livello dirigenziale generale²

¹ D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"

² Art. 8 -Nomina a dirigente generale penitenziario- del D.L.gs. n.63/2006: <<La nomina a dirigente generale penitenziario può essere conferita ai funzionari con qualifica di dirigente che abbiano svolto incarichi di particolare rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, con decreto del



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il S.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

ex art.8 del precitato D.Lgs. n.63/2006, articolo che fa salvo, nei limiti appresso indicati, quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300³.

Tale ultima norma consente, infatti, la preposizione di magistrati ordinari solo *“Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro”* (che per quanto riguarda il Ministero della Giustizia sono stati specificamente e singolarmente individuati nella loro dimensione fisica⁴) *“ed ai dipartimenti”*, preposizione da intendersi riferita ai soli vertici di tali uffici e dipartimenti, giacché una diversa e più estensiva interpretazione sarebbe incompatibile con l'articolo 1, comma 1, lett. b) della L. 27 luglio 2005, n. 154 che quale *lex specialis* prevede che alla carriera dirigenziale penitenziaria si accede *“esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno”*⁵.

D'altra parte a favore di un'interpretazione restrittiva dell'art.18 del D.Lgs. 30.07.1999 n. 300 depone anche il parere fornito in sede di lavori parlamentari in occasione dell'esame del testo definitivo del D.Lgs. n.63/2006, attuativo della legge delega n.154/2005, volto a superare l'obiezione della II Commissione giustizia che si era espressa in senso ostativo al richiamo al predetto art.18 formulato dall'art.8 del D.Lgs. n.63/2006.

Tale parere, infatti, ha precisato che il richiamo all'art.18 non si pone in contrasto con la legge delega poiché finalizzato a chiarire il rapporto tra due differenti ambiti di disciplina, quello relativo al conferimento degli incarichi apicali del Ministero della giustizia e l'organizzazione del Governo e l'altro al conferimento degli incarichi apicali all'interno dell'Amministrazione Penitenziaria.

Difatti il secondo comma dello stesso art.18 del D.Lgs. 30.07.1999 n. 300, che si occupa del conferimento degli incarichi all'interno degli uffici di dirigenza generale, fa espressa riserva degli stessi

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5. Resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. >>

³ Art.18 - Incarichi dirigenziali- del D.Lgs. 30.07.1999 n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” :

<<1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1>>.

4 Segreteria del Ministro, Gabinetto, Ufficio Legislativo, Ispettorato Generale, Ufficio Coordinamento Attività Internazionale, Servizio Controllo interno, Ufficio Stampa e Informazione

⁵ Art.1, comma 1, lett. b) della L. 27 luglio 2005, n. 154 “Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria: << b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;>>.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

anzitutto ai dirigenti interni alle singole amministrazioni ex art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁶ e solo in via residuale, ai magistrati ordinari.

Una diversa interpretazione condurrebbe all'assurda possibilità di nomina di magistrati ordinari anche alla direzione dei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, degli Istituti penitenziari, degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e di ogni altra articolazione periferica dell'Amministrazione penitenziaria.

In conclusione deve osservarsi che l'esistenza di un ordinamento autonomo dei dirigenti penitenziari attraverso una *lex specialis* qual è la legge delega n.54/2005, pone tutte le altre fonti concorrenti in posizione di sussidiarietà e, pertanto, al di fuori dell'eccezione relativa all'attribuzione di incarichi di livello dirigenziale generale ex art.8 del precitato D.Lgs. n.63/2006 non è possibile attribuire a magistrati ordinari fuori ruolo presso l'Amministrazione penitenziaria incarichi diversi da quelli di studio ex art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001.

Tanto premesso, quindi, l'attribuzione degli incarichi di Direttore dell'Ufficio del Contenzioso e di Direttore dell'Ufficio terzo–Ufficio detenuti alta sicurezza, contrasta apertamente con quanto previsto dall'articolo 5, n. 3, e dall'articolo 7, n. 1, lett. c) del D.M. 27/09/2007, che prescrivono espressamente che la loro assegnazione sia riservata ad un dirigente penitenziario con incarico superiore.

I provvedimenti adottati, peraltro, si presentano per un verso gravemente lesivi della professionalità e della competenza dei Dirigenti penitenziari, uniche figure legittimate a ricoprire i predetti incarichi di funzione e per altro verso lesivi delle loro opportunità professionali e di carriera, ancor più in considerazione del fatto che non è stata ancora definita la questione della loro esclusione dalla *spending review* delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 1 dell'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95⁷, nonostante che per le loro funzioni, a tutti i livelli, dovrebbero ritenersi rientranti nella deroga di cui al comma 7 del precitato art.2 del D.L. n.95/2012) per “*le strutture e il personale del comparto sicurezza*”. A riguardo della delicata questione della *spending review* si ritiene opportuno rimandare alla nota Prot. n.221/T/14.37 del 19 maggio 2014 con la quale il Si.Di.Pe. ha rappresentato alla S.V. le gravi conseguenze che discenderebbero dalla riduzione delle dotazioni organiche dell'Amministrazione, in particolare di quelle relative al personale dell'Amministrazione penitenziaria e, *in primis*, di quello della Carriera dirigenziale penitenziaria di diritto pubblico⁸, dei ruoli di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna.

⁶ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

⁷ D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> (titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135

⁸ D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Signor Ministro della Giustizia,

senza voler mettere in dubbio, in alcun modo, la professionalità e la competenza dei Magistrati chiamati a ricoprire gli incarichi in argomento, il Si.Di.pe. ritiene che i Dirigenti penitenziari siano figure idonee a ricoprire quegli incarichi di funzione per i quali è stata istituita, con L. 27 luglio 2005, n. 154, la carriera dirigenziale penitenziaria, perché sicuramente possono vantare specifica esperienza penitenziaria e approfondita conoscenza dell'Amministrazione penitenziaria, in tutte le sue articolazioni.

Pertanto, questa Organizzazione sindacale, nell'interesse del personale appartenente alla Carriera dirigenziale penitenziaria rappresentato, chiede alla S.V. di voler autorevolmente intervenire affinché siano prontamente revocati, in via di autotutela, il P.C.D. del 28 aprile 2014 ed il D.D.G. n.01/2014 del 12 maggio 2014 di cui si è trattato ed ogni altro analogo e tuttora vigente provvedimento.

Come abbiamo già avuto modo di rappresentarLe riteniamo, più in generale, che per migliorare effettivamente il sistema penitenziario occorra investire e investire significa anche rinnovare le risorse, anche investendo nella dirigenza penitenziaria, che conosce l'Amministrazione perché in essa si riconosce in quanto ad essa appartiene.

Anche in questo il Si.Di.Pe. si attende da Lei, Signor Ministro, e dal Governo segnali di discontinuità rispetto al passato che si sostanzino in una valorizzazione professionale della dirigenza penitenziaria da perseguire sia eliminando la mortificazione di una continua sottrazione di posti di funzione (che ai sensi del D.Lgs. n.63/2006 gli competerebbero) in favore di esterni all'Amministrazione (dirigenti o magistrati che siano), sia favorendo l'implementazione dei ruoli ed il necessario rinnovamento.

Pertanto la sottrazione di magistrati alla giurisdizione spesso comporta tempi troppo lunghi di comprensione del complesso sistema penitenziario rispetto alle necessità di azioni operative urgenti e finisce con il contribuire al triste primato che il nostro Paese ha in Europa, quello del più alto numero di condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo per violazioni dell'articolo 6 §1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, divenute più frequenti dopo l'introduzione nell'art.111 della Costituzione del principio della "ragionevole durata" del processo.

Certi della Sua attenzione restiamo in attesa di un cortese e gradito cenno di riscontro.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro –



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583